

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

Società A.S.P.P. S.r.l.

1.	PREMESSA	2
1.1	IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	2
1.2	I PRINCIPI APPLICABILI ALLE SOCIETÀ IN HOUSE	2
1.3	L'ART. 6 "LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO	4
2.	PROFILO DELLA SOCIETÀ	5
2.1	L'ATTIVITÀ	5
2.2	IL SOCIO UNICO DELLA SOCIETÀ.....	6
3.	DESCRIZIONE DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA	6
3.1	L'ORGANO AMMINISTRATIVO	6
3.2	L'ORGANO DI CONTROLLO: IL REVISORE UNICO	7
4.	RELAZIONI OPERATIVE CON GLI ENTI PUBBLICI SOCI	7
5.	STRUMENTI DI GOVERNANCE E CONTROLLO ADOTTATI	7
5.1	GLI STRUMENTI DI CONTROLLO (ANCHE ANALOGO) CHE PUÒ ESERCITARE IL SOCIO PUBBLICO	7
5.2	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI SECONDO LIVELLO.....	8
5.2.1	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	9
5.2.2	RESPONSABILE ACQUISTI	9
5.2.3	RESPONSABILE O.D.V. EX D.LGS. 231/2001	9
6.	RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CRISI AZIENDALE CHE LA SOCIETÀ HA ADOTTATO	10
6.1	PREMESSA	10
6.2	LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155 APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN DATA 10 GENNAIO 2019.	12
6.3	IL MODELLO PRESCELTO PER IL MONITORAGGIO E LA PREVISIONE DELLE CRISI AZIENDALI	14
6.3.1	MODELLI PREDITTIVI DELLA CRISI DI IMPRESA	14
6.3.2	CONCLUSIONI E CALCOLO DELLO Z'' SCORE DELLA SOCIETÀ A.S.P.P. S.R.L.	17
6.3.3	ULTERIORI METODOLOGIE DI CONTROLLO CHE VERRANNO APPLICATE	18
7.	RAGIONI PER LA MANCATA INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO (ART. 3 COMMA 5 DEL D. LGS. 175/2016).....	18

1. Premessa

1.1 Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – "TUSPP"), entrato in vigore il 23 settembre 2016, ha strutturalmente rivisitato la disciplina delle società a partecipazione pubblica. Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica è stato adottato in esecuzione di una specifica delega legislativa, contenuta negli artt. 16 e 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche al fine prioritario di *"assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza"*, attraverso la *"razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità"* e la *"ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche"*. L'art. 1, c. 1 del decreto chiarisce che esso si applica alla *"costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"*. Il D.lgs. 175/2016 contiene dunque una serie di norme generali e varie norme speciali dedicate a fattispecie particolari quali le Società in house (art. 16) come A.S.P.P., le società a partecipazione pubblico privata (art. 17), le società quotate (art. 18).

Con riferimento alla legge delega, giova ricordare che con sentenza n. 251 del 2016 la Corte costituzionale nel novembre 2016 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015 nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, prevedeva che i decreti legislativi attuativi (tra i quali il 175/2016) fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia del decreto legislativo già emanato ed in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stesa legge delega. Il Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017, ha approvato un nuovo schema di decreto legislativo concernente *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* che modifica in parte quello precedente e con nota del 24 febbraio 2017, prot. n. 323 lo ha trasmesso al Consiglio di Stato per il proprio parere.

1.2 I principi applicabili alle società in house

A.S.P.P. è una Società controllata al 100% dal Comune di Potenza Picena che opera in regime di in house providing per la gestione delle due farmacie comunali.

Giova a questo proposito fare un breve cenno in merito ai presupposti per l'in house providing che sono essenzialmente due, e si trovano definiti nella nota sentenza Teckal della Corte di giustizia dell'Unione europea¹, la quale ha stabilito che una società può considerarsi in house se svolge la

propria attività prevalente nell'interesse dell'ente affidante e se è sottoposta al controllo "analogo" di questo, ossia ad un controllo equivalente a quello che esso esercita sulle proprie strutture interne.

Tralasciando diverse altre sentenze su cui si è fondato l'istituto dell'in house providing nel tempo, vale la pena di richiamare le sentenze Coditel Brabant ¹ ed Econord ² che hanno introdotto il concetto secondo il quale il controllo analogo può essere esercitato anche da più autorità pubbliche, tutte partecipanti alla società affidataria, a condizione che ciò avvenga in forma congiunta e non attraverso l'esercizio del potere da parte della sola autorità che detiene la partecipazione di maggioranza nel capitale (c.d. controllo "congiunto", "frazionato", o "pluripartecipato"). Questi principi in materia di affidamento ripetutamente ribaditi in sede europea sono stati fatti propri dalla nostra giurisprudenza interna e sono rimasti inalterati fino all'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici che, in materia di in house providing, ha recepito l'art. 12, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2014/24/UE.

Ritornando al D.lgs. 175/2016, si rileva che A.S.P.P. rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del decreto il quale all'articolo 2, lett. o), definisce società in house *"le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto"*³.

L'articolo 4, comma 4 del decreto, stabilisce inoltre che le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4, c. 2.⁴ Inoltre l'articolo 16 del decreto, dedicato appunto alle società in house, prevede:

- il divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto;
- il divieto per il capitale privato di avere l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come condizione per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto (comma 1).

¹ Corte di giustizia 18 novembre 1999, in causa C-107/98, Teckal.

² Corte di giustizia 13 novembre 2008, in causa C-324/07, CoditelBrabant

³ Corte di giustizia 29 novembre 2012, in cause riunite C-182/11 e C-183/11, Econord

⁴ Art. 4 comma 2 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSPP): *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Il comma 2 precisa che i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante conclusione di patti parasociali che, peraltro, possono, in deroga al Codice Civile, avere durata superiore a cinque anni.

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico (comma 4). Il mancato rispetto di questo limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. e dell'art. 15 del decreto (comma 5) che può essere sanata rinunciando, entro tre mesi, a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunciando agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci. Infine, il comma 6 dell'articolo 16 prevede la possibilità per le società in house, qualora scelgano di rinunciare agli affidamenti diretti, di continuare la propria attività, purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 4 (attività consentite).

Come si è già avuto modo di osservare, il Testo Unico pone in capo alle società a controllo pubblico

una serie di adempimenti e vincoli tra cui, di diretto interesse della presente relazione, quelli individuati all'art. 6 del decreto e che vengono nel seguito dettagliatamente analizzati.

1.3 l'art. 6 “la relazione sul governo societario

La presente relazione ottempera agli adempimenti posti in capo alle società partecipate come A.S.P.P. previsti dall'art. 6 del D.lgs. 175/2016 “*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*” che prescrive:

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo

statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha quindi previsto la predisposizione di un nuovo strumento di governance per le partecipate in controllo pubblico: la Relazione sul Governo societario. Evidenziamo come la rilevanza e l'attualità del documento sia confermata dalla presenza di specifiche domande (domande 4.13, 4.13.1 e 4.13.2) contenute nel Questionario al rendiconto 2016 per gli organi di revisione degli enti locali (da predisporre ai sensi del c. 166 e seguenti art. 1 L. 266/2005), approvato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti.

Per la predisposizione della presente relazione si è tenuto conto anche delle indicazioni della Corte dei Conti sezione autonomie.

2. Profilo della società

2.1 L'attività

1. La società A.S.P.P. ha per oggetto:

- l'erogazione di servizi pubblici locali, ed in particolare:
 - o la gestione del servizio di "farmacia comunale" del quale è titolare il Comune, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

- o la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- o - l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- o - la gestione di servizi di carattere socio-sanitario.

Nell'oggetto societario rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;
- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica agli enti e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio- sanitario.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può:

- svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:
- la localizzazione delle farmacie sul territorio del comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;
- la partecipazione ed iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;
- la immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura;
- la qualificazione e la preparazione degli operatori.

Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

2.2 Il socio unico della società

Il Comune di Potenza Picena è unico socio della società A.S.P.P. ed esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come previsto dalla legge e stabilito dallo statuto sociale.

3. Descrizione della governance societaria

3.1 L'organo amministrativo

L'organo di amministrazione è formato dall'amministratore unico, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 11, comma 2, del TUSPP, nominato direttamente dal Sindaco, unico socio, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000.

La carica è ricoperta dal Dott. Mario Properzi che rimarrà in carica fino a fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020.

3.2 L'organo di controllo: il revisore unico

Si precisa che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del TUSPP, nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore.

Il revisore unico esercita unicamente la revisione legale dei conti.

La carica è ricoperta dal Dott. Paride Castricini che rimane in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020.

4. Relazioni operative con gli enti pubblici soci

La società gestisce il servizio di Farmacia Comunale affidato in house dal Comune di Potenza Picena sulla base di un contratto di servizio.

Le farmacie sono due, ubicate in:

- Potenza Picena centro
- Porto Potenza Picena

5. Strumenti di governance e controllo adottati

Il sistema di governance della società, svolto nell'interesse del Comune di Potenza Picena, si articola sui seguenti documenti:

- il contratto di servizio, che regola direttamente il rapporto fra Comune e società. Trattandosi di rapporti di affidamento in house, i contratti rappresentano in realtà disciplinari di esecuzione attraverso i quali in modo unilaterale il Comune impone l'espletamento dei propri servizi;
- lo statuto della società, in forza del quale il Comune di Potenza Picena, unico socio, esercita anche le prerogative per il Controllo Analogo, che rappresenta una delle tre caratteristiche⁵ dell'affidamento in house providing.

5.1 Gli strumenti di controllo (anche analogo) che può esercitare il socio pubblico

Lo statuto prevede espressamente i seguenti poteri rimessi al socio pubblico e gli strumenti di controllo che deve azionare.

Estratto dallo Statuto della Società: [nb: acquisire versione corrente dello statuto della società e controllare la fedele rispondenza al testo]

⁵ 1) Attività prevalente svolta nei confronti dei soci committenti in house per un valore del fatturato superiore all'80%; 2) presenza di soci unicamente pubblici; 3) controllo da parte dei soci analogo a quello che sarebbe svolto se l'attività fosse gestita direttamente.

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, Codice civile e comunque:
 - a. Approvazione dei bilanci e distribuzione degli utili;
 - b. Struttura dell'Organo amministrativo e nomina degli Amministratori;
 - c. Eventuale istituzione del Direttore generale;
 - d. Nomina del Collegio sindacale e/o del Revisore contabile;
 - e. Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
 - f. Assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
 - g. Approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
 - h. Regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
 - i. Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
 - j. Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
 - k. Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - l. Assunzione di mutui;
 - m. Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
 - n. Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art.2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art.2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 100.000,00 (euro centomila/00);
 - o. Approvazione dei budget annuale proposto dall'Organo amministrativo;
 - p. Ogni altro atto di amministrazione straordinaria.

ART 17 – CONTROLLO ANALOGO DEGLI ENTI SOCI

L'Organo amministrativo della Società predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

La società si dovrà dotare di un Regolamento Interno in cui andranno disciplinate le funzioni ed i compiti che l'organo amministrativo potrà delegare, su sua decisione, alle figure apicali dell'organizzazione della società, disciplinandone i compiti e le modalità di esercizio, con attribuzione nell'ambito delle funzioni delegate, altresì della rappresentanza sociale.

L'Organo amministrativo della Società nella relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o da conto, nella medesima relazione delle ragioni della loro mancata adozione.

Art. 18) BILANCIO E UTILI

(...)

3. Il bilancio previsionale, unitamente ai documenti di programmazione, quali il **budget** economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma, piani operativi annuali, piani di investimento, la relazione programmatica, l'organigramma, i piani di assunzione del personale, il piano di sviluppo, accensione di mutui ipotecari e chirografari, acquisizione e dismissione di partecipazioni, l'acquisto di aziende o rami d'azienda della Società devono essere approvati dal Comune socio unico della società entro il 31/10 di ogni anno a valere per l'anno successivo. In casi eccezionali si potrà procedere alla preparazione di detta documentazione, entro 30 giorni successivi al verificarsi del caso eccezionale.
4. L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.

5.2 Il sistema di controllo interno di secondo livello

Oltre la revisione legale dei conti la società ha messo in atto i seguenti sistemi di controllo di secondo livello.

La Funzione Compliance presiede alla gestione del rischio di non conformità, con riguardo a tutta l'attività aziendale.

L'attuale quadro normativo prevede, come regola generale, che la Funzione Compliance presieda la gestione del rischio di non conformità con riferimento a tutte le norme applicabili alla società. La società ha adottato un modello di compliance c.d. "graduato" attribuendo alcune fasi del processo di compliance ai presidi specialistici / referenti interni di seguito riportati:

Presidio specialistico	Ambito normativo
Controllo di primo livello	Revisore legale, senza funzioni di collegio sindacale, nominato ai sensi di legge e di statuto
Prevenzione della corruzione (legge 190/2012)	Responsabile (RPCT)
Trasparenza	Responsabile (RPCT)
Acquisti	Responsabile acquisti con poteri autonomi
Rischi connessi reati presupposti Legge 231/2001	Responsabile ODV

5.2.1 Responsabile Prevenzione corruzione e trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), nel rispetto della normativa primaria (comma 7 dell'art. 1 della legge 190/2012 e s.m.i.) e delle Linee guida ANAC (in particolare, delibera 1134 dell'8/11/2017), è nominato dall'organo amministrativo della società, nel caso di specie, anche previo parere favorevole del Sindaco, unico socio della stessa.

La carica è ricoperta dal Dott. Mario Properzi fino a

5.2.2 Responsabile acquisti

Il Responsabile acquisti è nominato dall'organo amministrativo e, dallo stesso organo amministrativo, per procura, gli sono trasmessi i poteri necessari per lo svolgimento della funzione. Le relative attribuzioni sono oggetto dello specifico Regolamento acquisti e annesso Disciplinare dell'Albo fornitori e appaltatori pubblicato, nel rispetto di legge, sul sito istituzionale della società.

La carica è ricoperta dal Dott. Mariotti fino a

5.2.3 Responsabile O.D.V. ex D.Lgs. 231/2001

La Società ha adottato **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** (in seguito "**Modello**"). Il Modello si compone di una "**Parte Generale**" e di una "**Parte Speciale**":

- la **Parte Generale** comprende, oltre ad una breve disamina della disciplina contenuta nel Decreto 231/2001, le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale;
- la **Parte Speciale** individua le fattispecie di reato da prevenire, le attività "sensibili" (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato), i principi e le regole di organizzazione e gestione e le misure di controllo interno deputate alla prevenzione del rischio-reato, i principi

specifici di comportamento per ogni attività sensibile individuata per ogni fattispecie di "reato-presupposto".

La Società ha altresì adottato un **Codice Etico** in cui sono individuati i valori essenziali, gli standard di riferimento, le norme di condotta della società ed i principi vincolanti, senza alcuna eccezione, per tutti gli esponenti aziendali, per il personale dipendente e per qualsiasi altro soggetto che agisca, direttamente o indirettamente, in nome e per conto della società, cui è fatto obbligo di conformarsi alle previsioni dello stesso. Laddove la società ravvisi, da parte dei dipendenti e/o di figure apicali, comportamenti anche solo potenzialmente contrari ai principi e alle regole di funzionamento dell'azienda nonché al Codice Etico medesimo, pone in essere delle azioni anche cautelative, come la sospensione, volte a verificarne la fondatezza e dove necessario ad interrompere il rapporto di lavoro.

Il modello organizzativo previsto dalla legge 231/2001 viene integrato con le procedure anticorruzione e trasparenza.

6. Rendicontazione dei programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale che la società ha adottato

6.1 Premessa

Il nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche introduce una sostanziale novità in relazione a quanto definito dall'art 6.⁶

⁶"Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

Da quanto esposto al secondo comma del predetto articolo, (**"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4"**) appare evidente il dettame normativo secondo cui le società a controllo pubblico siano obbligate alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

L'impostazione normativa appare chiara anche in merito alla sua filosofia sottostante, ovvero la previsione secondo cui l'analisi circa le probabilità di crisi aziendale non debba essere condotta in modo sommario o meramente eventuale. Infatti, la locuzione "programmi" individua esplicitamente la necessità di procedere alla strutturazione di specifici parametri di valutazione qualitativa e quantitativa del rischio aziendale che costituiscano un protocollo aprioristicamente definito. Pertanto, identificati i parametri di valutazione, questi dovranno essere posti metodicamente e periodicamente sotto osservazione al fine di poter cogliere non solo i loro valori assoluti sul particolare anno di esercizio analizzato, ma anche le loro variazioni relative in funzione della base dati costruita nel corso degli esercizi precedenti.

Preme tuttavia sottolineare come la norma si limiti a definire l'obbligatorietà di un'analisi volta all'identificazione di eventuali parametri di rischio senza tuttavia definire gli aspetti procedurali ed i parametri da utilizzarsi in ordine al conseguimento dell'obiettivo.

L'approccio che si dovrebbe adottare è sostanzialmente simile, anche se in un contesto differente, a quanto riportato dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570 al paragrafo A.13 in merito al concetto di continuità aziendale.

In particolare, si sottolinea che il revisore deve prestare la propria attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, pianificati o meno, o di circostanze che si potrebbero verificare nel periodo successivo a quello analizzato tali da poter mettere in discussione l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Qualora si prevedesse la possibilità circa l'esistenza di tali circostanze il revisore dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di avviare procedure volta alla prevenzione della crisi con

-
- c) *codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
 - d) *programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4."*

conseguente salvaguardia del principio di continuità aziendale e del patrimonio a garanzia dei terzi.

Sia nel contesto dell'ISA Italia 570 che del nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche si pone sempre maggiormente l'attenzione agli aspetti inerenti il perdurare di condizioni che possano consentire al debitore di poter far fronte alla garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte imposta dall'art. 2740 c.c.. In tale ottica, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 impone la strutturazione e l'applicazione di sistemi di allerta senza tuttavia definirne nello specifico i crismi di applicazione.

6.2 Lo schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 10 gennaio 2019.

Il decreto legislativo prevede la proposta di una riforma organica dell'intera disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, la proposta di legge delega redatta dalla Commissione Rordorf, annunciata dal Governo l'11 febbraio 2016, è stata tradotta in Atto della Camera come disegno di legge A.C. n. 3671

L'obiettivo della riforma è quello da un lato di favorire un'emersione anticipata della crisi aziendale e dall'altro di prevederne strumenti di risoluzione che privilegino la continuità aziendale a maggior tutela dei creditori, dei livelli occupazionali nonché del sistema economico in senso più ampio. In tale contesto il nuovo Codice della Crisi d'impresa prevede quindi l'istituzione del c.d. Sistema di Allerta di crisi aziendale, ovvero l'obbligo, per gli organi di controllo aziendali, per i creditori istituzionali ed in via facoltativa per l'imprenditore, a fronte di misure premiali e tutele giuridiche per i relativi attori in gioco, di comunicare agli organismi predisposti (Organo di Composizione della Crisi aziendale) il manifestarsi del superamento di determinati livelli soglia di indicatori economici e finanziari.

Una prima forma di analogia con la *ratio* sottostante l'art. 6 del Decreto Madia, sulla scorta delle raccomandazioni UE e delle linee guida internazionali, è **l'introduzione della fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa,** destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento, che pare concepito come volontario, sfocia in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore in una dichiarazione pubblica di crisi, attraverso il coinvolgimento del tribunale.

Risulta di particolare interesse inoltre la modifica ai sensi dell'art. 375 del Codice della Crisi d'impresa dell'art. 2086 c.c., al quale dopo il primo comma è aggiunto quanto segue: “ *L'imprenditore che operi in forma associata o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*”.

Come risulta evidente, anche in tema di diritto commerciale delle società non a controllo pubblico, l'effetto è quello di riprodurre quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 con la conseguenza di creare sistemi di maggiore garanzia e tutela circa l'effettivo *going concern* aziendale.

Tuttavia, come anche sottolineato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, non poche potrebbero essere le difficoltà applicative di tali sistemi di monitoraggio stante la supposta applicazione degli stessi sia alle società di capitali che alle società di persone.

A tal proposito, si rammenta che nelle società di capitali, vi è *ex lege*, in funzione dei differenti livelli dimensionali, un sistema di flussi informativi fra il sistema amministrativo ed e quello di controllo adeguato a vigilare sul rispetto della legge, dello statuto nonché sull'adeguatezza del sistema organizzativo interno in funzione della complessità e delle dimensioni del complesso aziendale in questione. Pertanto, nel caso di crisi di società di capitali dotate di un organo di controllo, la procedura di allerta c.d. interna (in quanto attivata da un organo della società), potrebbe conoscere un certo successo e consentire l'emersione della crisi in tempi di gran lunga anteriori rispetto al manifestarsi dell'insolvenza.

A tal proposito, al fine di pervenire ad un miglior e più tempestivo monitoraggio nell'ambito delle società di capitali, il nuovo Codice della Crisi d'impresa prevede una modifica alle soglie previste per l'obbligatorietà della figura dell'organo di controllo. In particolare, l'art. 379 modifica l'art. 2477 c.c. prevedendo la nomina dell'organo di controllo o del revisore se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti tre parametri:

- ✓ 2 milioni di ricavi;
- ✓ 2 milioni di attivo;
- ✓ 10 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio

In definitiva, l'intento comune del decreto legislativo di riforma sulla crisi di impresa e dell'art. 6 del TUSP è quello di fornire all'imprenditore una vera e propria architettura del monitoraggio e della gestione della crisi aziendale istituendo o meglio potenziando i c.d. organismi di ricomposizioni

delle crisi che ad oggi sono utilizzati unicamente nell'ambito delle ricomposizioni delle crisi da sovraindebitamento, ovvero per quei soggetti giuridici non caratterizzati dai crismi della fallibilità.

Nel complesso sia le novità introdotte dal D.Lgs. 175/2016 sulle società a partecipazione pubblica sia dal decreto legislativo approvato il 10 gennaio 2019, sono fondate sulla *ratio* sottostante che considera, in contesti di crisi o potenziale dissesto aziendale, il fattore tempo quale elemento determinante al fine di una corretta, efficiente e de efficace gestione dell'intero processo di ristrutturazione aziendale.

6.3 Il modello prescelto per il monitoraggio e la previsione delle crisi aziendali

Il D.Lgs. 175/2016, come si è avuto modo di anticipare, prevede l'obbligatorietà per le società a controllo pubblico dell'introduzione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, senza tuttavia dare indicazione circa quali strumenti utilizzare al fine di implementare detti programmi.

In termini generali, l'elaborazione di modelli predittivi dello stato di crisi di un'impresa è stato un tema di forte interesse dottrinario fin dal secondo dopoguerra, individuare, strumenti atti a diagnosticare preventivamente i primi sintomi di uno stato di crisi di un'impresa per consentire ai vari stakeholders dei comportamenti conseguenti. Si evidenzia che le principali metodologie applicate in ordine alla previsione di potenziali crisi aziendali sono le seguenti:

- Tecniche basate su metodi induttivi
- Tecniche basate su analisi di bilancio
- Analisi discriminante
- Regressione
- Tecnica delle componenti principali

Tuttavia, gli squilibri evidenziati dall'analisi per indici e dalle tecniche su metodi induttivi già consentono di poter comprendere in modo palese, se l'azienda presenta fattori di criticità che potrebbero condurre ad un eventuale declino dell'impresa stessa.

6.3.1 Modelli predittivi della crisi di impresa

L'analisi di bilancio per mezzo degli indici fornisce numerose informazioni sullo stato di salute di un'impresa, indagandone le performances in termini di redditività, di solidità e di liquidità. Ciò nonostante, tali indici non hanno alcuna valenza predittiva in merito al verosimile futuro andamento aziendale riferendosi infatti all'analisi dei risultati passati. Nel corso degli anni numerosi studi hanno perseguito l'ambizioso obiettivo di ricerca di un modello che, a partire dall'analisi per indici del bilancio, rendesse identificabile la crisi prima che questa fosse ormai deflagrata, dando così vita al filone scientifico dei "modelli di previsione delle insolvenze".

Un modello di previsione delle insolvenze è un insieme coordinato di variabili indipendenti, relazioni statistiche e variabili dipendenti che prevede la scelta di un campione di aziende sane e uno di aziende anomale per ricercare le principali caratteristiche (variabili indipendenti) che differenziano (o permettono di differenziare) i due gruppi negli anni precedenti l'anomalia.

Una volta individuate tali caratteristiche, si procede a stimare una regola di classificazione (basata sull'approccio statistico usato) che si fonda sulle variabili indipendenti selezionate, consentendo così la classificazione del totale delle aziende in due nuovi gruppi. I diversi studi che si sono susseguiti hanno spesso preso in considerazione indici differenti da quelli della analisi di bilancio, così come tradizionalmente definita sulla scorta dei diversi ambienti culturali, nonché dei differenti periodi storici in cui sono stati elaborati.

Tra gli studi tradizionalmente basati su strategie descrittive e per questo apprezzati anche dai professionisti, uno dei modelli più celebri è il cosiddetto Z Score di Altman, la cui prima formulazione risale al 1968. L'indagine dello studioso americano prendeva in considerazione due gruppi di eguali dimensioni e, fondandosi su una relazione lineare, venivano individuate cinque variabili da misurare per ciascun soggetto del campione e ponderate per dei coefficienti, davano luogo ad un punteggio che avrebbe dovuto constatare la vicinanza ad un gruppo, piuttosto che ad un altro.

Nel suo studio originale Altman individuava cinque indici di bilancio rappresentativi della liquidità, redditività, indebitamento, e solvenza delle imprese, scelti sulla base di due distinti criteri: la popolarità in letteratura e la rilevanza potenziale per lo studio.

I cinque indicatori presenti nello studio sono:


$$\begin{array}{l}
 \text{A} \quad \frac{\text{Capitale circolante}}{\text{Totale attività}} \\
 \text{B} \quad \frac{\text{Utile non distribuito}}{\text{Totale attività}} \\
 \text{C} \quad \frac{\text{EBIT}}{\text{Totale attività}} \\
 \text{D} \quad \frac{\text{Valore di mercato delle azioni}}{\text{Totale debiti}} \\
 \text{E} \quad \frac{\text{Vendite}}{\text{Attività totali}}
 \end{array}$$

A queste variabili sono attribuiti dei coefficienti e la somma di queste ponderazioni determina il punteggio "Z" del modello originale (Fig.1), riferita ad un gruppo di 66 imprese manifatturiere americane quotate (33 aziende sane e 33 in difficoltà).

La formula completa è la seguente:

$$Z = (1,2 * A) + (1,4 * B) + (3,3 * C) + (0,6 * D) + (1 * E)$$

Fig. 17 The Original Z-Score



La prima applicazione dello Z-Score mostrava come le imprese con un punteggio inferiore a 1,8 presentassero fattori di rischio molto elevati e dunque un'elevata probabilità d'insolvenza; le imprese con un punteggio superiore a 3 erano invece perfettamente sane ed infine punteggi compresi tra 1,8 e 3 esprimevano una zona grigia dagli esiti incerti (punteggi compresi tra 1,81 e 2,99). Semplificando, maggiore era il punteggio, minore era il rischio insolvenza e quindi punteggi inferiori a 1,81 indicavano una classificazione tra le aziende "anomale", mentre un punteggio superiore a 3 consigliava di annoverarle tra quelle definite "sane".

Nelle sue conclusioni Altman rilevava come il modello fosse estremamente accurato in quanto la percentuale di previsione corretta oscillava tra il 94% e il 95% ma poneva in luce la necessità di effettuare uno studio simile su imprese non manifatturiere e appartenenti alla sfera delle Piccole e Medie Imprese. A questo studio fece seguito quindi un'ulteriore analisi condotta su PMI non appartenenti al settore manifatturiero o operanti nei cosiddetti paesi emergenti. In tale formulazione dello Z score (Fig. 2 - Z Double Prime Score) vengono mantenute sostanzialmente le variabili adottate nello Z' Score originale⁸ con esclusione del rapporto vendite/attività totali (E).

Nel calcolare lo Z'' Score secondo questa nuova formulazione per le imprese operanti nei paesi emergenti gli autori introdussero l'aggiunta di una costante (+3,25) per rendere efficace la funzione discriminante che risultò la seguente:

$$Z \text{ Double Prime} = 3,25 + (6,56 \times A) + (3,26 \times B) + (6,72 \times C) + (1,05 \times D)$$

Fig. 2⁹ - The Z Double Prime Score (Z'')

⁷ Fonte: Using the Z-Score to Assess the Risk of Bankruptcy - by Charles Rotblut, CFA and Edward Altman

⁸ Sostituendo nel calcolo del parametro D, il valore contabile del Patrimonio Netto anziché quello di mercato usato per il calcolo dello Z-Score originario che aveva come campione società quotate.

⁹ Fonte: Using the Z-Score to Assess the Risk of Bankruptcy - by Charles Rotblut, CFA and Edward Altman

The Z Double Prime Score

The Z double prime (Z'') was originally created for emerging market companies, but works very well for U.S. companies across a variety of sectors and industries (except for financial firms). It excludes asset turnover (sales ÷ total assets), because the ratio is not comparable across sectors and countries.

$$Z \text{ Double Prime} = 3.25 + (0.56 \times A) + (3.26 \times B) + (6.72 \times C) + (1.05 \times D)$$

Where:

3.25 is a constant so that a score below zero would be in default

A = working capital ÷ total assets

B = retained earnings ÷ total assets

C = earnings before interest and taxes ÷ total assets

D = book value of equity ÷ book value of total liabilities

The ranges for a firm's Z double prime score are:

- Below 1.8 indicates a firm is headed for financial distress
- Above 3.0 indicates a firm is unlikely to enter bankruptcy
- Between 1.8 and 3.0 is a statistical "gray area" (errors were made)

Quanto alla validità del modello ed alla relativa robustezza questa fu verificata dal professor Altman stesso nel 1995, e lo stesso concluse per l'applicabilità generalizzata del modello. Tuttavia, in epoca successiva, uno studio molto approfondito edito da E. Altman, A. Danovi ed A. Falini ha concluso che nella realtà italiana il modello Di Altman double prime si presenta più robusto e più aderente a quella che è il destino effettivo dell'azienda analizzata. Inoltre, questo indicatore presenta la possibilità di graduare meglio il rischio nella grey area con un utilizzo congiunto del rating dei bond da parte delle agenzie di credito.

Si precisa tuttavia che l'utilizzo dello strumento in oggetto deve essere sempre associato ad un'analisi critica dei risultati prodotti dallo stesso, avendo in particolare cura di considerarne i seguenti principali limiti:

- L'indice non valuta gli intangibles di una società;
- L'indice è asettico rispetto alla congiuntura economica;
- L'indice non tiene conto dell'eventuale capacità di una società di ottenere finanza da soggetti terzi.

6.3.2 Conclusioni e calcolo dello Z'' Score della società A.S.P.P. S.r.l.

Il modello di calcolo dello Z'' Score è stato implementato dall'organo amministrativo e con riferimento ai dati di chiusura dei bilanci della società ASPP dal 2015 al 2017 registra un costante miglioramento da 2,72 a 3,08 e vede il posizionamento passare dall'area grigia (compresa tra 1.8 e 3 alla quale appartengono società non perfettamente equilibrate) alla fascia delle società il cui default è improbabile (Z Score > 3).

Lo Z'' score risulta incrementato dal 2015 al 2017 principalmente grazie al costante miglioramento registrato nel rapporto del capitale circolante netto (il Capitale circolante netto, seppure negativo, passa da -95 €/K a -31€/k ed il correlato indice da -0,72 a - 0,23); miglioramento che nel 2017 è

stato parzialmente rettificato, dalla minore redditività del 2017 rispetto al 2016 (l'EBIT passa da 28 €/K a 5,6 €/K e l'indice correlato a da 0,22 a 0,04).

La prossimità dello Z'' Score all'area grigia (Z'' da 1.8 a 3.0) nonché la sensibile contrazione dell'Ebit (ridottosi dell'80% e quasi azzerato nel 2017) impongono la necessità di un attento monitoraggio e di interventi sulla gestione economica finalizzati a migliorare la redditività della società (incremento del fatturato e risparmi di costi diretti e/o fissi).

La lettura degli indici dello Z'' Score evidenzia inoltre come la società risulti sottocapitalizzata (la contribuzione dei parametri patrimoniali B e D è infatti prossima allo 0 in tutto il periodo in esame). Interventi di capitalizzazione (aumento del capitale proprio) potrebbero ovviamente contribuire a migliorare la solidità patrimoniale e finanziaria della società.

6.3.3 Ulteriori metodologie di controllo che verranno applicate

La società implementa un sistema di reporting finalizzato all'analisi economica mensile della società attraverso il quale viene monitorato l'andamento e lo scostamento con il budget annuale predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dal Socio unico Comune di Potenza Picena.

7. Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario (art. 3 comma 5 del D. Lgs. 175/2016)

Stante la dimensione della società e della sua struttura organizzativa non si sono ravvisati motivi sufficienti per incrementare la struttura dei controlli come previsti dall'art. 3 c. 5 del TUSPP)